

(N. 701)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1949

**Contributo straordinario di lire 2.000.000
a favore dell'Istituto Agronomico dell'Africa Italiana in Firenze.**

ONOREVOLI SENATORI. — In sede del regio decreto-legge 27 luglio 1936, n. 2205, col quale fu provveduto al riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana con sede in Firenze, veniva stabilito (articolo 81 comma *a*) che i mezzi finanziari per il funzionamento, dell'Istituto medesimo sarebbero stati forniti dallo Stato mediante un annuo contributo di lire 800.000 da porsi a carico dello speciale capitolo inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, al tempo denominato « Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie ».

Poichè il contributo sopra indicato ha riferimento, nella quasi totalità, a spese per il pagamento di assegni al personale dell'Istituto (riconosciuto, in forza dell'articolo 13 della predetta legge, come personale dei ruoli dello Stato a tutti gli effetti), la misura di esso subiva, in progressione di tempo, variazioni diverse in aumento, in conseguenza dei maggiori oneri gravanti sull'Istituto in applicazione di provvedimenti vari apportanti miglioramenti al

trattamento economico del personale statale, fino a raggiungere, nel corso dell'esercizio finanziario 1947-48, l'importo di lire 11.754.400.

Nonostante tale maggiorazione, il bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 1947-48 si chiudeva con un disavanzo di lire 2.341.921, dovuto particolarmente alle spese per il personale.

Alla copertura di tale disavanzo provvede, per l'importo parziale di lire 341.921, l'Istituto stesso; per la differenza, si rende invece necessario, in via del tutto eccezionale, la concessione all'Istituto di un contributo straordinario dell'importo di lire 2.000.000.

A ciò si provvede, appunto, con l'unito disegno di legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, IV comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere derivante dal detto disegno di legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49 (IX provvedimento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto Agronomico per l'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, IV comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49 (nono provvedimento).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.